RIMBORSI TASSE AUTOMOBILISTICHE AGGIORNAMENTO DEL 01/01/2009





PRESENTAZIONE:

Le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di tassa automobilistica possono essere presentate presso gli Studi di Consulenza abilitati, tra cui Agenzia Magaglio Spa a Milano in via Omboni 8

TERMINI:

L'istanza di rimborso deve essere inoltrata dall'interessato entro la fine del terzo anno solare successivo a quello in cui è stato eseguito il versamento (indipendentemente dall'annualità di riferimento); oltre questo termine il diritto è prescritto.

CAUSALI:

Il rimborso può essere riconosciuto per:

VERSAMENTO DOPPIO

VERSAMENTO NON DOVUTO (eventi interruttivi, esenzioni, etc)

VERSAMENTO DI IMPORTO ECCESSIVO

DEMOLIZIONE, FURTO, ESPORTAZIONE (nel corso del periodo di validità del versamento; cosiddetto rimborso frazionato)

La Legge Regionale N. 10/2003, nei soli casi di furto, demolizione ed esportazione, riconosce il diritto al rimborso della frazione di tassa non fruita, calcolato in dodicesimi a partire dal mese dell'evento (compreso) fino a quello di scadenza. La frazione minima rimborsabile è pari a 2 mesi.

Le date rilevanti sono rispettivamente quelle di consegna al demolitore, di denuncia di furto e di annotazione a PRA della cessazione per esportazione. L'annotazione al PRA è comunque indispensabile nei casi di furto.

Il diritto al rimborso frazionato non è riconosciuto nelle casistiche di vendita del veicolo o nelle altre causali di perdita di possesso (sequestro, fermo amministrativo, etc).

DOCUMENTAZIONE:

La modulistica verrà prodotta direttamente dall'applicativo a seguito del caricamento dei dati, in due copie, che dovranno essere sottoscritte dal Richiedente e dall'Operatore dell'Agenzia.

Una verrà consegnata al Richiedente a titolo di ricevuta, l'altra conservata dall'Agenzia per il successivo inoltro a LI.

Documenti da allegare all'istanza di rimborso per pagamento doppio:

- Fotocopia della ricevuta del versamento esatto
- Originale della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso
- Fotocopia della carta di circolazione del veicolo
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Documenti da allegare all'istanza di rimborso per pagamento non dovuto:

- Originale della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso
- Prova del diritto al rimborso (es. copia dell'annotazione al PRA della perdita di possesso, della cancellazione del veicolo, copia del provvedimento di riconoscimento dell'esenzione, idonea documentazione pertinente)
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Documenti da allegare all'istanza di rimborso per pagamento eccessivo:

- Fotocopia della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso
- Fotocopia della carta di circolazione del veicolo
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Documenti da allegare all'istanza di rimborso per furto del veicolo:

- Fotocopia della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso
- Fotocopia della denuncia di furto del veicolo
- Prova del diritto al rimborso (fotocopia della richiesta di trascrizione del furto presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico)
- Fotocopia della carta di circolazione del veicolo (se non oggetto di denuncia)
- Fotocopia del documento identificativo in corso di validità del richiedente

Documenti da allegare all'istanza di rimborso per demolizione del veicolo:

- Fotocopia della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso
- Fotocopia del certificato di presa in carico, per la demolizione del veicolo, rilasciato da soggetto autorizzato
- Fotocopia della carta di circolazione del veicolo (facoltativa)
- Fotocopia del documento identificativo in corso di validità del richiedente

Documenti da allegare all'istanza di rimborso per esportazione definitiva all'estero del veicolo:

- Fotocopia della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso
- Prova del diritto al rimborso (fotocopia del documento comprovante la trascrizione dell'esportazione definitiva all'estero del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico)
- Fotocopia del documento identificativo in corso di validità del richiedente

BENEFICIARIO:

Il beneficiario del rimborso è , di norma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che è tenuto al versamento, quindi il proprietario del veicolo al PRA nel primo giorno del periodo d'imposta.

In caso di decesso del proprietario hanno diritto al rimborso gli eredi; in caso di presenza di più soggetti, gli eredi dovranno sottoscrivere una dichiarazione di disinteressenza a favore di uno solo di loro che diventerà il beneficiario del rimborso; in questa casistica è necessario inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva relativa al decesso e all'asse ereditario.

In caso di richiesta avanzata dal locatario o da soggetto diverso dall'intestatario del veicolo, è necessario allegare una dichiarazione di disinteressenza rilasciata dall'intestatario stesso.

COMPETENZA REGIONALE:

Gli studi di consulenza potranno accettare solo istanze di competenza di Regione Lombardia.

La competenza regionale è determinata dalla residenza dell'intestatario nel primo giorno del periodo d'imposta risultante dall'Anagrafe Tributaria.

La competenza del rimborso è sempre della regione di competenza, anche quando il versamento è stato erroneamente eseguito a favore di una diversa regione.

MINIMO RIMBORSABILE:

L'importo minimo rimborsabile, su base annua,è pari a € 15,01.

TASSA di CIRCOLAZIONE:

Di norma le somme versate a titolo di tassa di circolazione non sono rimborsabili.

E' possibile comunque accettare istanze per le causali di versamento eccessivo o duplicazione.

LAVORAZIONE:

Gli Studi di consulenza provvederanno ai seguenti adempimenti:

- Ritiro documentazione cartacea

- Acquisizione guidata dei dati nell'apposita procedura, che supporterà l'operatore nell'emissione del parere tecnico
- Rilascio all'interessato di apposita ricevuta o lettera di ricusazione stampata dal sistema
- Conservazione e trasmissione della documentazione cartacea a Lombardia Informatica tramite STER o direttamente alla sede di Lombardia Informatica
- Emissione trimestrale fattura a Regione Lombardia per compensi spettanti

LIQUIDAZIONE:

- Regione Lombardia provvederà alla liquidazione delle somme spettanti (comprensive degli interessi legali maturati dalla data di presentazione) tramite accredito su conto corrente bancario; in caso di liquidazione tramite assegno circolare Regione detrarrà il costo della spedizione dell'assegno tramite raccomandata.
- Il contribuente in sede di presentazione dell'istanza potrà scegliere in alternativa alla liquidazione la compensazione a credito della somma su un versamento eseguito successivamente relativo allo stesso veicolo o ad un altro veicolo di proprietà.

COMPENSI:

 I contribuenti non sono tenuti a versare alcun compenso allo studio di consulenza.